

QUESITO

Sono un docente a tempo indeterminato. Vorrei sapere entro quanto tempo, dopo un evento luttuoso, si può usufruire dei tre giorni previsti dal contratto scuola per lutto.

RISPOSTA

Il CCNL Comparto scuola 2006/09 prevede all'art. 15 la possibilità per i dipendenti della scuola di usufruire di tre giorni di permesso retribuito per lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. Stabilisce che i tre giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa ma nulla dice sui tempi. Si può, però fare riferimento al **Decreto Interministeriale n. 278/2000** del Ministero per la solidarietà sociale di concerto con i Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità che prevede, all'art. 1 comma 2, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che i giorni di permesso per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.

data 29/05/2013